Compendiata in un testo unico una materia precedentemente sparsa su diverse leggi slegate

"*Antiriciclaggio*" obblighi e adempimenti per i professionisti

di Alberto Beltrami

Alberto Beltrami

Con il D.Lgs n. 231/2007, pubblicato sul S.O. n. 268 della G.U. 14.12.2007, n. 290, ed entrato in vigore il 29 dicembre 2007, il legislatore ha provveduto ad ordinare in un documento cui conferire il rango di effettivo "Testo Unico Antiriciclaggio", la trattazione della materia precedentemente disciplinata da numerosi interventi normativi stratificatisi nel corso del tempo.
In particolare, il Decreto in esame, rispetto alla disciplina precedentemente dettata dalla legge antiriciclaggio (D. Lgs 56/2004 e relativi provvedimenti attuativi), riporta numerose novità che si esplicano sia sul piano terminologico che su quello sostanziale concretizzandosi, peraltro, in maggiori doveri ed adempimenti a carico dei professionisti destinatari. Di seguito si cercherà di fornire una panoramica, seppur non esaustiva, dei principali aspetti della legge in questione.

Definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Un primo approfondimento riguarda la definizione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto in esame, costituiscono *riciclaggio* le seguenti azioni, se *commesse intenzionalmente*:

- la **conversione** o il **trasferimento** dei beni, effettuati essendo a conoscenza che i beni medesimi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare la loro origine illecita ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle relative conseguenze giuridiche;
- l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione alla stessa;
- l'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzazione** di beni essendo a conoscenza, all'atto della loro ricezione, della loro provenienza da una attività criminosa o da una partecipazione alla stessa;
- la **partecipazione** ad uno degli atti illeciti di cui sopra, l'associazione per commetterli, il tentativo di perpetrarli, il fatto di **aiutare**, **istigare** o **consigliare** qualcuno a commetterli ovvero ad agevolarne la loro esecuzione.

Peraltro, il comma 3 del citato art. 2, aggiunge che il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario ovvero di un Paese terzo.
E' stata, inoltre, introdotta, la definizione di **finanziamento del terrorismo**, (peraltro, assimilata a quella fornita dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 109/2007), che lo identifica come *"qualsiasi attività diretta, con*

qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Professionisti interessati

I professionisti destinatari degli obblighi disposti dalla disciplina antiriciclaggio sono i seguenti:

a) soggetti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'albo dei Consulenti del Lavoro;
b) soggetti che rendono i servizi forniti da Periti, Consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi (ad esempio, CED, CAF, società di servizi, soggetti non iscritti in Albi, ecc.);
c) notai ed avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
   - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
   - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
   - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
   - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione della società;
   - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust (ad eccezione dei soggetti precedentemente elencati). In particolare, in tale fattispecie rientrano i soggetti che forniscono, in via professionale a terzi, uno dei seguenti servizi:
   - costituzione di società o altre persone giuridiche;
   - esercizio delle funzioni di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche (anche agendo affinché altri occupino tale funzione);
   - fornitura di sede legale, indirizzo commerciale, amministrativo o postale e di altri servizi connessi per società, associazioni o qualsiasi altra entità giuridica;
   - fiduciario in un trust (o in un soggetto giuridico analogo), anche agendo affinché altri occupino tale funzione;
   - esercizio del ruolo di azionista per conto di altri, purchè non si tratti di una società ammessa alla

quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ai relativi obblighi di comunicazione.

Accanto ai professionisti sopra individuati, vanno individuati i soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili i quali vengono equiparati alle società iscritte nell'Albo Consob di cui all'art. 161 del Tuf e insieme ad esse considerati soggetti destinatari della normativa in esame.

In ogni caso, è opportuno segnalare che la normativa in questione esonera i professionisti precedentemente indicati nelle lettere a), b) e c) dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui si dirà in seguito, per le informazioni che essi ricevono dai propri clienti ovvero che attengono agli stessi, nel corso dell'esame della loro posizione giuridica ovvero dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza degli stessi in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, qualora tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento medesimo.

Infine, è opportuno segnale che la normativa in commento esclude dall'osservanza delle disposizioni in esame gli adempimenti in materia di amministrazione del personale e la redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Adempimenti a carico dei Professionisti

Dal punto di vista degli adempimenti ai quali devono attenersi gli operatori professionali, le nuove disposizioni, analizzate integralmente quale insieme di obblighi, prescrizioni e divieti puniti, talvolta, anche con sanzioni penali, contribuiscono ad accentuare le già notevoli difficoltà di approccio alla materia. In effetti, se già le novità del 2006 in tema di antiriciclaggio rappresentavano un fattore di significativa novità per l'esercizio dell'attività dei professionisti interessati, con le nuove disposizioni non solo lo scenario degli adempimenti prescritti per i professionisti si arricchisce drasticamente, ma, in particolar modo, si amplia lo spettro delle valutazioni e dei parametri ai quali deve ancorarsi l'attività degli stessi rispetto alle nuove prescrizioni volte al contrasto del riciclaggio.

Premesso quanto sopra, di seguito vengono evidenziati i principali nuovi obblighi gravanti sul professionista per il corretto adempimento delle nuove prescrizioni antiriciclaggio:

A. adeguata verifica della clientela;
B. registrazione;
C. segnalazione di operazioni sospette.

A. Adeguata verifica della clientela

La nuova configurazione normativa dell'obbligo di verifica della clientela che, peraltro, costituisce la prima incombenza con la quale il professionista è chiamato a confrontarsi (sia nel caso in cui lo stesso svolga l'attività professionale in forma individuale sia in forma associata ovvero in forma societaria), mira a rendere più efficace ed efficiente l'atto di prevenzione del professionista medesimo, finalizzato a migliorare il contrasto dei comportamenti riconducibili alla nozione di riciclaggio. In effetti, con la nuova normativa, il professionista dovrà adeguare, in concreto, le caratteristiche del proprio comportamento dovuto, in base al grado di rischio che, nello specifico, il cliente può esibire. In altre parole, il professionista non è più tenuto ad adempimenti concreti e sempre uguali e costanti, ma deve, piuttosto, adeguare intensità, livello di approfondimento e garanzia di certezza oggettiva degli stessi, in funzione al grado di pericolo concreto che può emergere, secondo una valutazione differenziata rapporto per rapporto, situazione per situazione, caso per caso.

A tale riguardo, l'art. 20 del D.Lgs. in esame, elenca alcuni criteri come indefettibili ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio:

- con riferimento al cliente, devono essere attentamente valutati la natura giuridica, l'attività prevalentemente svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo della prestazione professionale, l'area geografica di residenza o la sede del cliente ovvero della controparte;
- con riferimento al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione, al prodotto o alla transazione, il professionista deve valutare il grado di *rischio* associandolo alla tipologia, alla modalità di svolgimento, all'ammontare, alla ragionevolezza, alla frequenza, alla durata e all'area geografica di destinazione dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posta in essere in relazione all'attività svolta dal cliente.

In ogni caso, l'obbligo di "adeguata verifica della clientela" insorge in capo ai professionisti qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti fattispecie:

- la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad Euro 15.000;
- l'esecuzione di prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile. In particolare, in tale fattispecie rientrano le prestazioni professionali aventi per oggetto la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- allorché emergano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Relativamente alle **operazioni frazionate**, è opportuno richiamare la definizione fornita dall'art. 1, comma 2, lettera m) del D.Lgs. in esame, secondo il quale una **operazione** può definirsi **frazionata** e, quindi, implicare l'applicazione della procedura di "adeguata verifica della clientela", quando trattasi di un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad Euro 15.000, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (ad esempio, la sussistenza di un contratto di somministrazione, ovvero sia la conseguenza di uno specifico accordo tra le parti come ad esempio, un pagamento rateale).

Con riferimento, invece, alle **operazioni collegate**, il medesimo art. 1, comma 2, lettera n) le identifica quali operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché, previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela, si concretizza nelle seguenti attività:

- *identificazione e verifica dell'identità del cliente*: tale obbligo deve essere eseguito sulla base di un documento d'identità non scaduto (quali, a titolo esemplificativo, la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, ecc.) ovvero sulla base di dati e di informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente (quali, per esempio, da un pubblico ufficiale abilitato ovvero a mezzo di una fotografia autenticata unitamente agli estremi dell'atto di nascita). Se il cliente è una società ovvero un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. Detto adempimento, che deve essere assolto personalmente dal professionista ovvero da propri dipendenti o collaboratori, deve avvenire alla presenza del cliente prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione;
- *identificazione* dell'eventuale *titolare effettivo*: nel caso in cui il cliente operi per conto terzi dovrà fornire al professionista, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per i quali opera nonché tutte quelle infor-

mazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai professionisti medesimi di adempiere puntualmente agli obblighi predetti di adeguata verifica della clientela. Detto adempimento deve essere assolto contestualmente all'identificazione del cliente e, qualora il cliente dichiari di agire per conto di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, è necessario che il professionista adotti tutte le misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo il professionista può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

- *controllo costante del rapporto*: il professionista, durante tutta la durata del rapporto continuativo ovvero in corso d'esecuzione della prestazione professionale, è tenuto ad analizzare le transazioni concluse al fine di riscontrare che le stesse siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute.

Peraltro, il Decreto in commento, con riferimento agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, stabilisce degli ***obblighi semplificati*** ovvero degli ***obblighi rafforzati*** a seconda che si sia in presenza di operazioni ovvero di soggetti caratterizzati da un *basso grado di rischio* ovvero da un *elevato grado di rischio*.

Obblighi semplificati

L'art. 25 del citato Decreto, esonera dall'obbligo di adeguata verifica della clientela qualora il cliente del professionista rientri in una delle fattispecie di seguito indicate: Banca, Poste italiane spa, Istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), società di investimento del capitale variabile (Sicav), agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione tributi, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1 del Cap, intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva, enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli della direttiva e preveda il controllo del rispetto degli obblighi, uffici della pubblica amministrazione ovvero organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

Tuttavia, con riferimento alle Società Fiduciarie, si evidenzia che le stesse non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l'esonero dall'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Pertanto, nei confronti delle stesse il professionista è tenuto ad espletare tutte le procedure di identificazione, sia nei confronti della società fiduciaria stessa sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale la stessa compie le operazioni.

Obblighi rafforzati

L'art. 28 individua alcune particolari situazioni considerate ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a fronte delle quali è necessario porre in essere un maggiore controllo della clientela. In particolare, trattasi dei seguenti casi specifici:
a. cliente non fisicamente presente;
b. operazioni o prestazioni professionali compiute con persone politicamente esposte, residenti in altro Stato della Ue ovvero in un Paese extracomunitario. In particolare, devono intendersi le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati Extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, i loro familiari diretti ovvero, coloro con i quali le persone di cui sopra intrattengono notoriamente stretti legami.

In relazione all'ipotesi di cliente assente, gli adempimenti specificatamente richiesti possono essere così riassunti:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Qualora, invece, la maggiore incidenza degli obblighi di verifica dipenda dal coinvolgimento di persone politicamente esposte, i professionisti interessati dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In ogni caso, i professionisti dovranno porre particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e dovranno

adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Infine, si precisa che il Decreto in esame dispone che qualora il professionista tenuto al rispetto degli obblighi di cui sopra non sia messo nelle condizioni di effettuare una adeguata verifica del cliente ovvero dell'operazione-prestazione richiesta, **lo stesso non potrà procedere ad eseguirla ovvero all'instaurazione del rapporto**. Nel caso in cui gli impedimenti all'adeguata verifica si manifestino nel corso del rapporto, **è necessario interrompere lo stesso**.

B. Registrazione
Tutti i dati ed i documenti acquisiti nella fase di adeguata verifica della clientela devono essere custoditi in ambito sicuro, al fine di fornire concreta utilità allo stesso dovere di identificazione, cioè di raccolta dei dati e degli elementi identificativi.
In particolare, per i professionisti sono previsti tali obblighi:

- conservare, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione, la copia o gli estremi dei documenti richiesti per la verifica del cliente;
- conservare, per dieci anni dall'esecuzione della prestazione o dalla cessazione della prestazione professionale, le scritture e le registrazioni relative ai rapporti continuativi o alla prestazione, consistenti nei documenti originali o nelle copie con analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari.

Oltre all'obbligo di conservazione della documentazione sopra illustrato, i professionisti devono:

- con riferimento ai rapporti continuativi e alle prestazioni professionali, registrare, per ogni singolo cliente: la data di instaurazione del rapporto, i dati identificativi del cliente, la generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto, il codice rapporto (ove previsto);
- con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o più operazioni che appaiono collegate o frazionate), registrare: la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento adoperati, i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione ed i dati identificativi del soggetto per conto del quale eventualmente il cliente opera.

Dette informazioni devono essere registrate tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione (apertura, variazione, chiusura del rapporto continuativo o fine della prestazione professionale). Relativamente alle modalità di registrazione, la normativa prevede in alternativa:

1) l'istituzione di un archivio unico informativo (AUI);
2) l'istituzione di un archivio cartaceo.

Archivio Unico Informatico (AUI)
L'art. 38, comma 1 del Decreto in esame si limita a prescrivere che i *"professionisti …...istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici……."*.
In particolare:

- le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione;
- nell'indicazione dell'importo deve essere evidenziata la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;
- devono essere rispettati gli obblighi e le misure di sicurezza contenuti nelle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;
- va garantita la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione;
- le informazioni registrate devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.

Archivio cartaceo
In alternativa all'AUI, il professionista potrà ricorrere all'istituzione di un archivio in forma cartacea (c.d. registro della clientela). Detto registro deve essere numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del professionista ovvero di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi o abrasioni. Le informazioni registrate devono essere rese disponibili entro tre giorni dalla richiesta. La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
Qualora i professionisti svolgano la propria attività presso più sedi, possono istituire per ciascuno di esse un registro. Inoltre, si precisa che nell'ipotesi in cui il professionista sia un notaio, la tenuta del repertorio notarile, secondo la disciplina normativa di riferimento, con la relativa custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio, costituiscono idonea modalità di registra-

zione dei dati e delle informazioni. Infine, si evidenzia che assume notevole importanza la precisazione contenuta nel testo normativo secondo la quale i dati e le informazioni registrate nell'Archivio Unico Informativo ovvero nel registro della clientela sono utilizzabili anche ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni.

C. Segnalazione delle operazioni sospette

Quando il professionista ravvisa elementi che facciano sospettare la presenza ovvero il tentativo di porre in essere operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, lo stesso ha l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta agli organi di vigilanza.

Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione, nonché da qualsiasi altra circostanza di cui il professionista sia a conoscenza in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti dal professionista nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento dell'incarico.

La segnalazione di operazioni sospette di cui si discute, disciplinata dall'art. 41 del più volte citato Decreto, è strutturalmente diversa dalla comunicazione prescritta dagli artt. 49-51 del medesimo decreto per le transazioni che eccedono la soglia prescritta.

In effetti, mentre la comunicazione prescritta dagli artt. 49-51 è rivolta a dare evidenza ai movimenti di denaro in contanti dell'ammontare pari o superiore ad Euro 5.000,00 (limite il cui superamento implica la necessità di eseguire le transazioni finanziarie solo accedendo al sistema degli intermediari finanziari), al contrario, la segnalazione di operazioni sospette ha ad oggetto qualsiasi movimentazione di denaro o beni, di qualsiasi importo (quindi anche inferiore alla soglia di Euro 5.000,00) e nasce dal motivato sospetto del soggetto, in questo senso obbligato dalla legge, che l'operazione di trasferimento di denaro o beni nasconda, in realtà, una origine illecita nella prospettiva delle disposizioni che disciplinano e puniscono il fenomeno del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo.

Peraltro, al fine di restituire un minimo di concretezza alla disciplina in esame e, quindi, consentire un'agevole identificazione delle operazioni sospette, l'art. 41 del Decreto prevede che siano emanati provvedimenti attuativi (per i professionisti, con decreto del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali interessati) su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria (autorità di vigilanza che dall'1/1/2008 ha sostituito l'Ufficio Italiano Cambi), contenenti **indicatori di anomalia**, che verranno periodicamente aggiornati.

Tuttavia, fino all'adozione di detti provvedimenti attuativi non resta che fare affidamento ad analoghi provvedimenti già emanati in costanza della previgente normativa.

In particolare, l'allegato "C" al provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, contiene un elenco dei principali indicatori di anomalia cui, in attesa dei nuovi provvedimenti attuativi, è opportuno fare riferimento. In tal senso continueranno a rilevare:

- le operazioni nelle quali si prevede l'utilizzo di ingenti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere e quelle effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi, nonché l'impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari volti a limitare la trasparenza della proprietà della gestione;
- la presenza di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, ovvero insediati in Paesi con regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati;
- il riscontro di comportamenti reticenti del cliente, di false dichiarazioni rilasciate dallo stesso ovvero di indicazioni di dati palesemente falsi.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il professionista venga a conoscenza degli elementi di sospetto.

I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o, in alternativa, all'Ordine Professionale di appartenenza. In tale ultima fattispecie, l'Ordine Professionale dovrà trasmettere, senza ritardo, la segnalazione ricevuta integralmente all'UIF, eliminando il nominativo del professionista segnalante.

Peraltro, il decreto prescrive che la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle operazioni sospette segnalate che intercorrono tra la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli Ordini Professionali, debba avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

A tale riguardo, è opportuno segnalare che la concreta operatività della trasmissione telematica della segnalazione è subordinata alla predisposizione degli strumenti a ciò necessari che, attualmente, non è ancora avvenuta. Pertanto, in attesa della predisposizione di strumenti idonei, la segnalazione dovrà essere trasmessa ancora in forma cartacea, utilizzando i moduli disponibili nel sito internet http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ e indirizzandola a "Unità di Informazione Finanziaria", Largo Bastia, N. 35, 00181 Roma.

Alberto Beltrami
Dottore Commercialista